CODICE DEL CONSUMO

Art. 127-octies cod. cons.

Punto di contatto nazionale

Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' individuato quale punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale di cui all'articolo 127-septies. Il punto di contatto nazionale di cui al comma 1 e' incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, assiste la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma online europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresi' il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in conformita' al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 54

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice del consumo
Estremi	Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Parte	IV — Sicurezza e qualità
Titolo	II-bis — Della riparazione dei benii
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-del-consumo/art-127-octies-punto-di-contatto-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it